

TI_GERICHTE 32.2001.2 vom 6. Dezember 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-12-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.2

FR: TI_GERICHTE 32.2001.2 du 6 décembre 2000

IT: TI_GERICHTE 32.2001.2 del 6 dicembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

cpv. 1 LAI). 2.3. L'art. 17 LAI prevede in particolare che: " L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale." Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24). Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI " per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità." Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev'essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131). Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 p. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b). Secondo il TFA, una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, è raggiungibile (RDAT I 1998 p. 295 consid. 1b). Se, inoltre, la

riformazione non permette all'assicurato di conseguire un reddito adeguato, mentre un provvedimento supplementare permetterebbe di ottenere un reddito paragonabile a quello percepito prima del danno alla salute, l'amministrazione deve assumerlo tenuto conto dell'adeguatezza economica (RDAT I 1998 consid. 1a p. 294; ZAK 1978 p. 516; Meyer/Blaser, op. cit. p. 131). Se per contro la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). 2.4. Secondo l'art. 10 cpv. 2 LAI l'avente diritto deve facilitare l'applicazione dei provvedimenti d'integrazione presi in suo confronto. L'assicurazione può sospendere le prestazioni se egli rende difficile o impossibile l'integrazione. Secondo la giurisprudenza, la sospensione o soppressione delle prestazioni può avvenire solo a conclusione della procedura di diffida ai sensi dall'art. 31 LAI (cfr. ZAK 1983 pag. 28 consid. 3 cpv. 1, Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1993, pag. 169s citato in DTF 122 V 219 consid. 4b inizio, cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 71). In applicazione dell'art. 31 LAI qualora un assicurato si opponga ad un provvedimento d'integrazione, l'amministrazione può disporre il rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato l'interessato e dopo avergli assegnato un termine di riflessione. Secondo la giurisprudenza del TFA, la procedura di diffida non può essere sostituita da un semplice accenno, contenuto nella decisione di rifiuto o di soppressione, alla possibilità di presentare in seguito una nuova domanda di prestazioni. Tale procedura deve essere applicata pure nel caso in cui l'assicurato abbia rifiutato in modo inequivoco di sottoporsi ad un provvedimento integrativo ragionevolmente esigibile (DTF 122 V 219, cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., pag. 71). Infine, oggetto della sanzione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LAI può essere unicamente un provvedimento integrativo o di osservazione che risulti per l'assicurato, tenuto conto delle singole circostanze, oggettivamente esigibile (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 70). 2.5. Nell'evenienza concreta, il ricorrente sostanzialmente contesta l'adeguatezza e l'esigibilità dell'integrazione professionale decisa dall'amministrazione. Orbene, va rilevato che durante l'istruttoria amministrativa l'assicurato è stato sottoposto ad una perizia eseguita dal dr. _____, ortopedico e specialista in chirurgia della mano, presso la clinica _____. Nel referto 25 settembre 1997 il sanitario ha concluso per una capacità lavorativa residua nella professione di infermiere del 40% e rilevato che in tali condizioni l'assicurato non avrebbe certamente reperito un posto di lavoro. Contestualmente il dr. _____ ha comunque sottolineato che quale tecnico in radiologia medica (Radiologie-Assistent) l'assicurato potrebbe essere ritenuto abile nella misura dell'80%. Per questo motivo il perito ha vivamente raccomandando la riformazione dell'assicurato quale tecnico radiologo, professione del resto affine a quella di infermerie che il ricorrente esercitava prima del danno alla salute (cfr. doc. AI _). Il caso è stato poi trasmesso alla consulente in integrazione professionale. Nel rapporto di valutazione 15 maggio 1999 si legge quanto segue: " Considerati gli elementi socio-economici riguardanti il signor _____, si è delineato, prendendo in considerazione la sua formazione di base, i suoi desideri, i suggerimenti e la valutazione scaturiti dalla perizia medica della _____ (Abt. Handchirurgie) di _____, un progetto di formazione nell'ambito dell'attività di Tecnico in radiologia medica; progetto teoricamente sostenibile, ma ancora da definire nel dettaglio in quanto, per essere ammessi alla formazione, nel caso specifico, è necessario superare degli esami attitudinali (tema in lingua italiana, commento scritto di un testo, colloquio con un insegnante della scuola, colloquio con uno psicologo); vista la sua formazione di base é stato esonerato dalle prove di verifica delle conoscenze nelle materie

scientifiche." Inoltre, come ricordato nel medesimo ricorso, il ricorrente ha conseguito nel suo paese di origine un diploma di infermiere ed ha svolto, prima di entrare in Svizzera nel 1989, un'attività professionale di cinque anni presso un centro medico in _____. Dal 1989 al 31 gennaio 1995 egli ha continuato la propria professione nella Svizzera interna per poi assumere il posto di infermiere presso la Clinica _____. Del resto va rilevato che la _____, grazie all'esperienza lavorativa acquisita, gli ha concesso di sostenere gli esami d'ammissione abbreviati, consistenti nella stesura di un tema e un commento su un tema professionale (cfr. doc. _). Infine, come si evince dal rapporto 13 ottobre 1999 dell'orientatrice e dai relativi allegati, " la classe di stipendio attribuita all'assicurato dalla Clinica _____, nella funzione di infermiere, corrisponde perfettamente a quella attribuibile ad un Tecnico in radiologia medica (parità di tipo di diploma)" (cfr. doc. AI _). In queste circostanze, quindi, dal punto di vista medico ed economico la scelta operata dall'amministrazione non può che essere ritenuta adeguata ed esigibile, oltre che ad essere necessaria per incrementare la capacità lucrativa.

2.6. L'assicurato ritiene invece non esigibile la riformazione quale tecnico in radiologia, optando per una formazione in ergoterapia. Orbene, non è contestato che l'assicurato non abbia incontrato delle difficoltà, legate in particolare a problemi di lingua. Tale problematica è stata comunque presa in considerazione dall'orientatrice professionale la quale, nel citato rapporto 13 settembre 1999 a pagina 2, ha precisato che: " Il problema della lingua italiana non è da negare, per ovviare alla lacuna abbiamo finanziato un corso di lingua italiana (che scopriamo non essere stato frequentato assiduamente ...); a mio avviso, nella mancata riuscita agli esami, vi potrebbe essere una componente intenzionale. Parziale conferma di questa ipotesi l'ho avuta di recente. Ho convocato l'assicurato per comunicargli come intendevo procedere con la sua pratica di reintegrazione; ho sottolineato che vista la possibilità di recuperare la capacità di guadagno in una professione affine alla precedente (Tecnico in radiologia medica dove non si hanno motivi di credere che il livello intellettuale richiesto non sia alla sua portata), operando il calcolo dei redditi non si giunge a stabilire il diritto ad una rendita d'invalidità; ho aggiunto che eccezionalmente, viste le difficoltà linguistiche riscontrate avremmo eventualmente consentito e finanziato un secondo tentativo (esami d'ammissione alla _____ della primavera del 2000). Il signor _____ sottolinea di essere sposato da quattro anni e di non avere ancora dei bambini, non è particolarmente interessato alla professione di Tecnico in radiologia medica perché teme una sterilità dovuta alle radiazioni (prima di prendere una decisione definitiva desidera discutere della questione con la moglie). Questa riserva era già stata avanzata sia a me che ai responsabili della _____, avevamo spiegato che quei timori sono infondati." Fatto sta che l'amministrazione, preso atto dell'impegno scritto del ricorrente a continuare la riformazione intrapresa (cfr. doc. AI _), ha nuovamente finanziato un corso intensivo d'italiano (cfr. doc. AI _). Non potendo l'assicurato presenziare agli esami previsti per l'8 maggio 2000, poiché infortunatosi il giorno precedente, la _____ ha così organizzato una sessione "straordinaria" per il 10 agosto 2000. Presentatosi il giorno stabilito il ricorrente non ha sostenuto gli esami ma consegnato al direttore della scuola una lettera datata 9 agosto 2000 del seguente tenore: " Dopo aver esaminato attentamente le proposte da voi formulate e dopo diverse consultazioni e decisione finale nell'ambito familiare, vi comunico che il mio desiderio sarebbe di frequentare il corso di ergoterapia. Siccome le mie condizioni di salute non garantiscono stabilità, anzi con passare degli anni peggioreranno, frequentare il corso di ergoterapia mi aiuterà nel senso che potrò mantenermi attivo e allo stesso momento migliorare. Da parte mia, nella formazione di tecnico in radiologia medica, c'è una

mancanza di conoscenze nelle materie di fisica, chimica, biologia e altro, oltre alla differenza nel sistema scolastico e una pausa scolastica di circa 18 anni. In tre anni di formazione di tecnico in radiologia, al contrario che in ergoterapia, metto a rischio la formazione della mia famiglia (rischio di radiazione) e inoltre non ho la certezza di un posto di lavoro sicuro, e nel vostro caso la riqualifica finale professionale. Vi prego di voler prendere in considerazione questa mia proposta, che è anche l'unica opzione da me accettabile e che si è manifestata all'ultimo momento." Orbene, tale modo di procedere dimostra come il ricorrente, nonostante il formale impegno, non è intenzionato a seguire la riformazione professionale prevista dall'amministrazione. In particolare va evidenziato come egli abbia avuto oltre un anno per prepararsi agli esami di ammissione, ricevendo nel frattempo l'indennità giornaliera (cfr. doc. AI _). Inoltre, le motivazioni esposte nella lettera 9 agosto 2000 non possono essere condivise. Riguardo al rischio di radiazioni, come appena letto nel rapporto 13 settembre 1999, l'assicurato ha già ricevuto dall'orientatrice e dalla _____ una risposta negativa. Non solo, ma è notorio che durante l'esecuzione di una lastra il tecnico radiologo si trovi in un locale separato, protetto da eventuali radiazioni. Per quel che concerne l'aspetto scolastico, va ricordato che l'assicurato possiede una formazione di infermiere, simile a quella di tecnico in radiologia. Del resto anche la professione di ergoterapista presuppone un iter formativo, tra l'altro da seguire presso la stessa Scuola _____ (cfr. prospetto in consid. 1.9). Non avendo l'assicurato portato validi motivi che permettono di considerare la riformazione quale tecnico in radiologia inadeguata e inesigibile, constatata inoltre l'intenzione dello stesso di non voler seguire tale formazione, l'amministrazione ha giustamente deciso di non concedere ulteriori prestazioni assicurative. Infine, già nella diffida 25 ottobre 1999 (doc. AI _) l'assicurato è stato informato delle conseguenze che una sua mancata collaborazione avrebbe comportato, ciò che è pure stato ribadito dall'orientatrice in occasione del colloquio del 27 settembre 2000 (il cui tenore è riportato nel doc. AI _). Per questo motivo, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, non era necessario che l'amministrazione, prima di emanare la decisione contestata, avviasse un'ulteriore procedura di diffida ex art. 31 LAI con fissazione di un termine di riflessione

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.